



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(D.P. n.619/GAB del 20.11.2020)

N. 07 DEL 27.3.2023

Oggetto: Sentenza 695/2023 del 22/02/2023 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore degli avv. Pietro Maria Mela e Elenio Mancuso antistatari.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 22 del mese di **marzo** alle ore 11,30 e seguenti, è intervenuto il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, dott.ssa Salvina Cirnigliaro, nominata con decreto del Presidente della regione Siciliana n.619/GAB del 20 novembre 2020.

in presenza;

da remoto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Filippo Ensabella.

Il Commissario straordinario esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990, recepita dalla legge regionale n.48/91;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dr. Vincenzo BRUNO, acquisito al prot. n. 3570 del 24/03/2023;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione del presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario comunale verbalizzante.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(D.P. n.619/GAB del 20.11.2020)

N. 06 DEL 15/3/2023

Proponente

La resp.le f.f. del Settore Affari generali-servizio contenzioso

Dr.ssa Santa Maria Tracà

Tracà

Oggetto: Sentenza 695/2023 del 22/02/2023 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore degli avv. Pietro Maria Mela e Elenio Mancuso antistatari.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'avv. Pietro Maria Mela ha notificato, con acquisizione prot. n.2658 del 6/3/2023, la sentenza n. 695/2023 emessa dal TAR Catania nel ricorso, iscritto al reg.ric.1893/2022, proposto da General Montaggi Soc. Coop. rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Maria Mela e Elenio Mancuso contro il Comune di Catenanuova per l'ottemperanza della sentenza n.2685/2020 emessa dal medesimo Tribunale;

ATTESO che con il ricorso n. 1893/2022 parte ricorrente, General Montaggi, ha chiesto l'ottemperanza da parte del Comune di Catenanuova, della sentenza n.2685/2020 limitatamente al rimborso del contributo unificato ivi versato;

CONSIDERATO che questo Ente con Deliberazione n.2 del 20/01/2023 del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, **prima della pronuncia del TAR**, ha disposto il pagamento a favore, per l'appunto, della suddetta Società di € 2.067,71 così distinta:

Rimborso del contributo unificato versato nel giudizio ordinario	2.000,00 €
Spese di rilascio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza portata in esecuzione	32,00 €
Interessi sulla somma di € 2.000,00, calcolati dal 19/11/2019 (data di deposito del ricorso) al 28/01/2023 (data convenzionale considerata da questo Ente per consentire l'accredito nel conto corrente indicato dal difensore legale di General Montaggi).	35,71 €
	2.067,71 €

RILEVATO che, per l'effetto parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari;

RITENUTO di eseguire il dispositivo della sentenza in questione che ha liquidato le spese di lite a carico di questo Ente ed in favore della società ricorrente liquidate dal TAR in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge;

DATO ATTO che l' avv. Mela ha riscontrato l'apposita richiesta della scrivente, comunicando le coordinate bancarie utili al pagamento di quanto dovuto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere, a norma dell'art. 194 c. 1 lettera) a) del D.lgs. n. 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 729,56 secondo i seguenti conteggi:

Sentenza Reg. Prov. Coll. N.00659/2023 su ricorso n.01893/2022 General montaggi contro Comune di Catenanuova per ottemperanza sentenza n.2685/2020 emessa da TAR Catania nel ricorso r.g. 1843/2019	
spese di lite	500,00 €
spese generali	75,00 €
	575,00 €
cassa avvocati	23,00 €
imponibile iva	598,00 €
iva su imponibile	131,56 €
da liquidare	729,56 €
ritenuta 20% di € 575,00	115,00 €
netto a pagare	614,56 €

2. di dare mandato alla ragioneria di effettuare la regolarizzazione contabile impegnando la spesa come di seguito: codice di bilancio 01.11 – 1.10 capitolo 357/0, redigendo esercizio 2023;
3. di onerare l'ufficio ragioneria di emettere **mandato di pagamento di € 614,56** utilizzando le seguenti coordinate bancarie, IBAN: IT93 F020 0883 6900 0030 0337 224 (ABI 02008 CAB 83690) UNICREDIT SPA, giusta comunicazione dell'avv. Mela prot. 2866 dell'8/03/2023;
4. di onerare il suddetto ufficio di versare la ritenuta, pari ad € 115,00, all'erario in quanto l'avv. Mela emetterà fattura nei confronti della Società General Montaggi specificando che il pagamento è avvenuto a cura della parte soccombente;
5. di trasmettere il presente atto alla sez. della Procura della Corte dei Conti di Palermo all'indirizzo < sicilia.procura@corteconticert.it > .

COMUNE DI CATENANUOVA
Provincia di Enna
Collegio dei revisori

Preg.mi Sig.ri

Commissario Straordinario

Sindaco

Segretario Comunale

Responsabile del servizio finanziario

Oggetto: Sentenza 695/2023 del 22/02/2023 pronunciata dal TAR Sicilia, sez. di Catania. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) in favore degli avv. Pietro Maria Mela e Elenio Mancuso antistatari.

Con riferimento alla proposta di delibera di cui all'oggetto per le quali è stato richiesto il parere a questo Collegio, contenente la proposta di deliberazioni di Consiglio comunale relativo al riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento della perito Todaro Antonino.

Premesso che

l'avv. Pietro Maria Mela ha notificato, con acquisizione prot. n.2658 del 6/3/2023, la sentenza n. 695/2023 emessa dal TAR Catania nel ricorso, iscritto al reg.ric.1893/2022, proposto da General Montaggi Soc. Coop. rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Maria Mela e Elenio Mancuso contro il Comune di Catenanuova per l'ottemperanza della sentenza n.2685/2020 emessa dal medesimo Tribunale;

ATTESO che con il ricorso n. 1893/2022 parte ricorrente, General Montaggi, ha chiesto l'ottemperanza da parte del Comune di Catenanuova, della sentenza n.2685/2020 limitatamente al rimborso del contributo unificato ivi versato;

CONSIDERATO che questo Ente con Dellberazione n.2 del 20/01/2023 del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, **prima della pronuncia del TAR**, ha disposto il pagamento a favore, per l'appunto, della suddetta Società di € 2.067,71 così distinta:

3)

Rimborso del contributo unificato versato nel giudizio ordinario	2.000,00 €
Spese di rilascio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza portata in esecuzione	32,00 €
Interessi sulla somma di € 2.000,00, calcolati dal 19/11/2019 (data di deposito del ricorso) al 28/01/2023 (data convenzionale considerata da questo Ente per consentire l'accredito nel conto corrente indicato dal difensore legale di General Montaggi).	35,71 €
	2.067,71 €

RILEVATO che, per l'effetto parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari;

RITENUTO di eseguire il dispositivo della sentenza in questione che ha liquidato le spese di lite a carico di questo Ente ed in favore della società ricorrente liquidate dal TAR in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge;

È dovuto di riconoscere, a norma dell'art. 194 c. 1 lettera) a) del D.lgs. n. 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 729,56 secondo i seguenti conteggi:

Sentenza su General montaggi contro Comune di Catenanuova per ottemperanza sentenza n.2685/2020 emessa da TAR Catania nel ricorso r.g. 1843/2019	Reg. ricorso	Prov.	Coll.	N.00659/2023 n.01893/2022
spese di lite				500,00 €
spese generali				75,00 €
				575,00 €
cassa avvocati				23,00 €
imponibile iva				598,00 €
iva su imponibile				131,56 €
da liquidare				729,56 €
ritenuta 20% di € 575,00				115,00 €
netto a pagare				614,56 €

considerato che l'art. 194 c. 1 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che "con deliberazione consiliare, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità del debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.....";

Visto

- 1) l'art. 239 lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - 2) il comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto;

1) Preso atto che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.
- tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili nonché dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL REVISORE UNICO


1. esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 c. 1 lettera A) del D.lgs. n. 267 del 2000, per l'importo di € 729.56 al lordo della ritenuta d'acconto all. Avv. Pietro Maria Mela ed Elenio

- Mancuso antistatari secondo quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del parere provvedendo alla copertura come indicato nella proposta di delibera.
2. di trasmettere gli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Palermo.

Palermo li, 23.03.2023

Il Revisore Unico

Dott. Vincenzo Bruno



Proposta di Deliberazione del Commissario n. 06 del 15/03/2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

LA RESP. DEL I SETTORE

Li, 15/03/2023



Teaia

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Li, 15/03/2023



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Salvina Cirnigliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filippo Ensabella

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 27-3-2023

Il Resp.le della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge regionale 44/91.

Catenanuova, 27-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filippo Ensabella